

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2020, n. 19-1177

Regolamento UE 2016/679. Approvazione delle “Linee Guida per la videosorveglianza degli immobili di proprietà o in uso della Giunta regionale di Regione Piemonte”.

A relazione dell'Assessore Tronzano

Premesso che,

la Giunta regionale, a seguito degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, relativa agli adempimenti dalla diretta applicabilità da parte di tutti gli Stati membri del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR):

- con deliberazione n. 1 - 6847 del 18 maggio 2018 ha disposto il recepimento dei primi adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- con deliberazione n. 1 – 7574 del 28 settembre 2018 ha approvato la designazione degli incaricati, l’adozione delle istruzioni operative e le disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali ed adozione del relativo registro (Data Breach) a matrice RACI;
- con deliberazione n. 1 - 192 del 9 agosto 2019 in attuazione dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 ha approvato le “Linee guida in materia di protezione dei dati”, corredate dagli elenchi delle minacce per la valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA);

- quale Titolare del trattamento dei dati personali, ha individuato con la deliberazione del 18 maggio 2018, n. 1 – 6847 i delegati del trattamento per la Giunta regionale, nei soggetti incaricati di una posizione dirigenziale, preposta alle strutture organizzative, denominate Settori, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all’espletamento delle funzioni amministrative di competenza, come individuate dalle rispettive declaratorie di funzioni delle direzioni, esplicitate con D.G.R. del 11 maggio 2015, n. 11-1409 e s.m.i..

Dato atto che:

al Settore Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro è attribuita la gestione tecnica dei servizi sugli immobili regionali della Giunta regionale, incluso il servizio di videosorveglianza, affidato con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad una ditta esterna, la quale provvede la manutenzione tecnica del sistema di videosorveglianza;

il Responsabile del Settore Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro, in qualità di delegato del trattamento dei dati per il servizio di videosorveglianza, interviene nel contesto organizzativo della stessa, in quanto è responsabile del contratto di affidamento alla ditta esterna di manutenzione tecnica del sistema di videosorveglianza, quindi è garante del funzionamento tecnico del sistema predetto;

il sistema di videosorveglianza è finalizzato alla vigilanza degli immobili di proprietà regionale o in uso della Giunta regionale, ubicati in Torino, Città metropolitana e Province, a protezione di tutti i soggetti che, a vario titolo sono fruitori di tali spazi, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

Dato atto, inoltre, che:

il sistema di videosorveglianza, comporta la necessità di disposizioni di dettaglio, al fine di garantire non soltanto la corretta applicazione della normativa generale sul trattamento dei dati

personali, ma anche l'individuazione delle responsabilità, dei soggetti interni ed esterni, che sono coinvolti nel trattamento dei dati personali, correlati al sistema di videosorveglianza;
a tale fine, sono state elaborate delle linee guida per la videosorveglianza degli immobili di proprietà o in uso della Giunta regionale del Piemonte, che dettano le regole per tutti i soggetti interni ed esterni all'Ente, che gestiscono in modo diretto o indiretto il sistema di videosorveglianza;

è stato, altresì, elaborato l'esplicativo dell'informativa c.d. "semplificata", predisposta sulla base delle indicazioni contenute nel Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 8 aprile 2010 di cui ai punti 3. e 3.1 delle Linee Guida 3/2019 adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) di cui al punto 7.1.2 contenuti di primo livello; nonché l'esplicativo dell'informativa c.d. "estesa", ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

Acquisito, in data 3 marzo 2020, il parere positivo da parte del Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ritenuto, pertanto, a garanzia del corretto trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza presso gli immobili di proprietà o in uso della Giunta regionale, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale nell'ambito della materia di videosorveglianza, di approvare le disposizioni, denominate "Linee guida per la videosorveglianza degli immobili di proprietà o in uso della Giunta regionale del Piemonte", di cui all'allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, ed i relativi allegati denominati rispettivamente, allegato "B" esplicativo dell'informativa c.d. "semplificata", predisposte sulla base delle indicazioni contenute nel Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 8 aprile 2010 di cui ai punti 3. e 3.1, le Linee Guida 3/2019 adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) di cui al punto 7.1.2 contenuti di primo livello e l'allegato "C" esplicativo dell'informativa c.d. "estesa", ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

Ritenuto, altresì, di demandare al Settore Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, tenuto conto che i suddetti allegati devono essere divulgati attraverso gli strumenti di comunicazione in uso dall'Ente, a garanzia della trasparenza amministrativa nei confronti di tutti, che vedrebbero così protetti i propri dati personali, secondo regole chiare, inderogabili e incisive.

Visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

visto il Provvedimento generale dell'8 aprile 2010 [1712680] con il quale il Garante per la protezione dei dati personali interviene sulla materia di videosorveglianza con regole di dettaglio, da adottare ogni qualvolta viene predisposto un sistema di videosorveglianza;

viste "Le Linee Guida sul Trattamento dei Dati Personali attraverso la videosorveglianza" n. 3/2019 adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati personali (EDPB), primo documento europeo che applica i principi del GDPR al trattamento dei dati effettuati tramite il sistema di videosorveglianza;

vista la D.G.R. del 18 maggio 2018, n. 1 – 6847, la quale individua la Giunta regionale quale Titolare del trattamento dei dati personali e come delegati nel trattamento per la Giunta regionale, i soggetti incaricati di una posizione dirigenziale, preposta alle strutture organizzative, denominate settori, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza, come individuate dalle rispettive declaratorie di funzioni delle direzioni, disposte con D.G.R. dell'11 maggio 2015, n. 11 – 1409 e s.m.i.;

vista la legge regionale del 28 luglio 2008, n. 23.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento, sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17/10/2016.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Giunta Regionale, all'unanimità,

d e l i b e r a

- di approvare, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), le disposizioni, denominate “Linee guida per la videosorveglianza degli immobili di proprietà o in uso della Giunta regionale del Piemonte”, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, ed i relativi allegati denominati rispettivamente, allegato “B” esplicativo dell'informativa c.d. “semplificata”, predisposte sulla base delle indicazioni contenute nel Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 8 aprile 2010 di cui ai punti 3. e 3.1, le Linee Guida 3/2019 adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) di cui al punto 7.1.2 contenuti di primo livello e l'allegato “C” esplicativo dell'informativa c.d. “estesa”, ai sensi dell'art. 13 del GDPR;
- di demandare al Settore Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 12, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

(omissis)

Allegato



LINEE GUIDA
PER LA VIDEOSORVEGLIANZA
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO
DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

RIFERIMENTI NORMATIVI DELLE LINEE GUIDA

Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.

“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 modificato dal D.Lgs. 101/2018

“Codice Privacy in materia di protezione dei dati personali”

Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.

“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010

“Provvedimento in materia di videosorveglianza”

GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

“Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”

Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, approvato con D.G.R. 1 – 1717 del 13 luglio 2015

Deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2018, n. 1 – 6847

“Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca D.G.R. n. 1 – 11491 del 3 giugno 2009 e Allegato Declaratoria Direzione Affari Istituzionali e Advocatura”

Deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 1 - 7574

“Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679. Designazione incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (Data Breach), adozione del relativo registro e modello di informativa”

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 05/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”

Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices – Linee guida sul trattamento dei dati tramite dispositivi video adottate il 10 luglio 2019 dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali (EDPB)

Allegati

Allegato A – Elenco beni immobili di proprietà o in uso della Giunta regionale dotati di sistemi di videosorveglianza

Allegato B – Informativa semplificata

Allegato C – Informativa estesa

Allegato D – Modulo di nomina Responsabile esterno

Allegato E – Modulo di designazione incaricati esterni

SOMMARIO

Art. 1 OGGETTO

Art. 2 DEFINIZIONI

Art. 3 FINALITA'

Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI
DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 6 PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 8 DELEGATO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO

Art. 11 MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 12 CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 13 OBBLIGHI E DIVIETI CONNESSI AL TRATTAMENTO

Art. 14 INFORMATIVA

Art. 15 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI

Art. 16 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 17 DIRITTO DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Art. 18 SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Art. 19 ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO

Art. 20 ACCESSO AGLI IMPIANTI E CREDENZIALI

Art. 21 INOSSERVANZA E SANZIONI

Art. 22 TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 NORMA DI RINVIO

Art. 1. - (Oggetto)

1. Le presenti Linee Guida, disciplinano il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza presso gli immobili di proprietà o in uso della Giunta regionale.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato dalle presenti disposizioni, si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) approvate con Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e le Linee Guida 3/2019 (Guidelines 3/2019) sul trattamento dei dati tramite dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

Art. 2 – (Definizioni)

Ai fini delle presenti Linee Guida si intende:

- 1) per **“Garante”**: il Garante per la protezione di dati personali autorità di controllo indipendente art. 153 D.Lgs 196/2006 (di seguito denominato: Garante);
- 2) per **“Codice”**: il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato: Codice);
- 3) per **“GDPR”**: il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito denominato: GDPR);
- 4) per **“Provvedimento”**: il provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 [1712680] del Garante per la protezione dei dati personali;
- 5) per **“banca dati”**: il complesso dei dati personali, raccolti esclusivamente da riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nello spazio monitorato ed i mezzi di trasporto eventuali;
- 6) per **“trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 7) per **“dato personale”**: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- 8) per **“dati particolari”**: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- 9) per **“titolare del trattamento”**: la Giunta regionale cui competono decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- 10) per **“responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- 11) per **“incaricati”**: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare e/o dal responsabile;
- 12) per **“interessato”**: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- 13) per **“comunicazione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- 14) per **“diffusione”**: dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o interconnessione;
- 15) per **“dato anonimo”**: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamenti, non possa essere associato ad un interessato o identificato o identificabile;
- 16) per **“blocco”**: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea o di ogni altra operazione di trattamento;
- 17) per **“videosorveglianza”**: sistema o dispositivo elettronico volto a riprendere con o senza registrazione, su supporti singoli, abbinate ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini e di aree o zone delimitate;
- 18) per **“Centrale di videosorveglianza”**: sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici;
- 19) per **“Data protection impact assessment – DPIA”**: valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati;

- 20) per **“Delegato del trattamento”**: soggetti incaricati di una posizione dirigenziale preposti alle strutture organizzative denominate Direzioni/Settori, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all’espletamento delle funzioni amministrative;
- 21) per **“Responsabile esterno”**: soggetto che tratta i dati per conto del Titolare;
- 22) per **“Data Breach”**: evento in conseguenza del quale si verifica una *“violazione dei dati personali”*. Con il termine *“data breach”* si intende un incidente di sicurezza in cui i dati personali, sensibili, protetti o riservati vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o riutilizzati da un soggetto non autorizzato. La casistica è molto estesa, un *“data breach”* si può anche verificare a seguito di un problema hardware o software o con una divulgazione di dati riservati o confidenziali all’interno di un ambiente privo di misure di sicurezza (ad esempio, su web) in maniera involontaria o volontaria, con il furto di dati, ecc.;
- 23) per **“Accountability”**: principio per cui il titolare deve dimostrare l’adozione di politiche in materia di privacy e di misure adeguate in conformità al GDPR;
- 24) per **“EDPB (European Data Protection Board)”**: Comitato europeo per la protezione dei dati;
- 25) per **“Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices”**: Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali tramite dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB);
- 26) per **“Codice di comportamento”**: il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, approvato con D.G.R. 1 – 1717 del 13 luglio 2015.

Art. 3 - (Finalità)

1. Le presenti Linee Guida, garantiscono che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di impianti di videosorveglianza per la vigilanza sugli immobili di proprietà o in uso della Giunta regionale, ubicati in Torino, Città metropolitana e Province, gestiti dalla ditta erogatrice del servizio di videosorveglianza, sia finalizzato alle funzioni istituzionali, alla tutela del patrimonio immobiliare regionale, a garanzia della protezione e assistenza di tutti i soggetti che, a vario titolo transitano nello spazio monitorato dal sistema di videosorveglianza, nonché nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale.

3. Conformemente a quanto previsto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è, vietato e, pertanto escluso, l’uso degli impianti di videosorveglianza per effettuare controlli a distanza sull’attività lavorativa dei dipendenti dell’amministrazione regionale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

4. Qualora si verifichi la necessità di collocare gli impianti di videosorveglianza che riprendono immagini all’interno degli immobili regionali dove si svolge l’attività lavorativa, anche se giustificate da esigenze organizzative, di sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio dell’Ente Regione Piemonte, il Datore di Lavoro deve sottoscrivere un accordo collettivo con la RSU o chiedere un’autorizzazione all’installazione dell’impianto con il deposito di un’istanza motivata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Art. 4 – (Ambito di applicazione)

1. Le presenti Linee Guida, si applicano al trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza per la vigilanza sugli immobili di proprietà o in uso della Giunta regionale, come da elenco esplicitato all'allegato "A".

2. L'elenco di cui all'allegato "A", riporta i seguenti dati:

- ubicazione immobili;
- numero telecamere;
- collocazione telecamere;
- numero cartelli informativi (*c.d. informativa semplificata*);
- tempo di conservazione immagini e modalità di cancellazione.

3. Il Delegato individuato all'art. 8, co. 1, delle presenti Linee Guida deve provvedere con cadenza almeno annuale all'aggiornamento dell'elenco di cui al co. 1 del presente articolo e al monitoraggio delle telecamere attive.

Art. 5 – (Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza)

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono collocati presso gli immobili regionali, come descritti all'allegato "A".

2. L'attivazione dei suddetti impianti di videosorveglianza, conformi alle funzioni istituzionali sono riferite:

- alle misure di prevenzione e di tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà o in uso della Giunta regionale;
- alla ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici;
- alla tutela dei visitatori;
- all'eventualità di consentire un pronto intervento da parte delle Forze dell'Ordine, anche a seguito di una denuncia presentata da qualsivoglia soggetto interessato al perseguimento di un diritto diretto/indiretto o correlato alla tutela del patrimonio regionale.

3. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nello spazio monitorato dal sistema di videosorveglianza.

4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopracitate, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La collocazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente.

5. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

6. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

art. 6 – (Principi applicabili al trattamento dei dati personali)

1. Con le presenti Linee Guida la Giunta regionale intende garantire che il trattamento dei dati personali in conformità all'articolo 5 del GDPR, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e la gestione dei medesimi, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione eventualmente coinvolti nel trattamento.

2. Tutti i soggetti a vario titolo responsabili delle operazioni connesse alla gestione ed all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono tenuti a garantire che il trattamento dei dati personali, si svolga nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, tutela della riservatezza sanciti dall'art. 5 del GDPR, nonché nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante con il Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e dalle Linee Guida 3/2019 adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

3. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è pertanto effettuato dalla Giunta regionale esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 3 e 4 delle presenti Linee Guida.

4. In attuazione del principio di minimizzazione e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 7 – (Titolare del trattamento dei dati personali)

1. La Giunta regionale è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui alle presenti Linee Guida.

2. La Giunta regionale in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in particolare:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;

- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle Linee Guida impartite.

Art. 8 – (*Delegato del Titolare del trattamento dei dati personali*)

1. La Giunta regionale con D.G.R. del 18 maggio 2018, n 1 – 6847 ha conferito la figura di delegato del trattamento ai “*soggetti incaricati di una posizione dirigenziale preposta alle strutture organizzative denominate settori, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza*”. La posizione dirigenziale competente in materia di vigilanza/videosorveglianza è corrispondente al Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

2. I delegati del trattamento, così individuati, sono tenuti ad effettuare il trattamento nel rispetto del Codice, del GDPR, delle *Guidelines* emanate dal Comitato europeo sul trattamento dei dati personali tramite dispositivi video, dei provvedimenti organizzativi della Giunta regionale e delle presenti Linee Guida, rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie Linee Guida ed istruzioni.

3. Il Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro tratta i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, come definito al precedente comma ed in particolare:

- a) organizza il trattamento delle immagini registrate e/o visualizzate tramite i sistemi di videosorveglianza;
- b) adotta e rispetta le misure di sicurezza indicate dalla legge, dai provvedimenti del Garante, dalle *Guidelines* emanate dal Comitato europeo sui dati personali, quelle descritte nelle presenti Linee Guida;
- c) nomina per iscritto gli incaricati del trattamento dei dati attraverso la configurazione di diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori;
- d) controlla che il periodo di conservazione delle immagini sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente per le finalità indicate al precedente art. 3, salvo i casi di maggior durata dovuti all'intervento dell'Autorità giudiziaria;
- e) vigila sulla puntuale osservanza, da parte degli incaricati, delle istruzioni impartite e sul corretto svolgimento dei trattamenti di propria competenza;
- f) adotta l'informativa semplificata, secondo il nuovo cartello indicato dalle Guidelines n. 3/2019, punto 7.1.2, paragrafo 114;
- g) aggiorna/modifica i dati contenuti negli allegati, “A”, “B”, “C”, “D” ed “E”, anche secondo quanto prescritto dal Titolare;
- h) adotta ogni altra misura prevista dalla legge o individuata dall'Ufficio del Garante a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati.

4. Il Responsabile di cui al comma precedente, in qualità di delegato, ha facoltà di nominare con atto formale e scritto, come descritto all' allegato “E” i Responsabili Esterni del Trattamento in materia di videosorveglianza, al quale demanda in particolare gli adempimenti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), fatto salvo, la sua responsabilità

nel vigilare e chiedere qualsivoglia informazione correlata alla corretta esecuzione del contratto inerente il servizio di videosorveglianza.

Art. 9 – *(Incaricati del trattamento dei dati personali)*

1. Il Responsabile della videosorveglianza, nonché gli eventuali responsabili del trattamento dei dati, sono tenuti a provvedere alla nomina degli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui alle presenti Linee Guida. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente e specificamente indicati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

2. La designazione, come dall'allegato "E", degli incaricati alla videosorveglianza, deve dettagliare le attività di utilizzo e il profilo di autorizzazione che indica il trattamento consentito (*visione, registrazione, conservazione, comunicazione, distruzione, manutenzione....*).

3. A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli incaricati preposti visionare le registrazioni, salvo specifica e motivata autorizzazione.

4. Gli incaricati sono a tal fine tenuti ad effettuare il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare, dal delegato del titolare e dal responsabile (anche esterno) del trattamento dei dati personali, nonché alle presenti Linee Guida.

Art. 10 – *(Nomina Responsabile esterno)*

1. Ai soggetti esterni, dei quali la Giunta regionale, si avvalga a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività che comportano il trattamento di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, di cui alle presenti Linee Guida, vengono nominati i Responsabili esterni del trattamento.

2. Il Delegato del Titolare come descritto all'art. 8, co. 1, delle presenti Linee Guida, deve nominare il Responsabile esterno alla Giunta regionale, al quale è stato affidato il servizio di videosorveglianza con atto formale, secondo l'allegato "E".

Art. 11 – *(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)*

1. La Giunta regionale dà atto che i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui alle presenti Linee Guida sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e, laddove previsto, registrati per le finalità di cui al precedente art. 3;
- c) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali sono raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso per un periodo non superiore alle 48 ore per le sedi ubicate in Torino, Città metropolitana e Province e 96 ore per l'immobile

di Torino, ubicato in Piazza Castello, quale sede istituzionale dell'organo politico della Giunta regionale, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione.

2. Gli impianti di videosorveglianza di cui alle presenti Linee Guida consentono riprese video in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone.

3. I segnali video delle unità di ripresa, sono inviati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi o i siti, ove risiede l'impianto di videosorveglianza e connessi alla rete regionale a larga banda, al fine di creare un sistema unico di gestione. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 3 delle presenti Linee Guida.

Art. 12 – *(Conservazione dei dati personali)*

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui alle presenti Linee Guida sono conservati per il periodo di tempo, come previsto all'art. 11, co. 1, lett. e) delle presenti Linee Guida, dalla rilevazione, decorso il quale, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato al comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art. 13 – *(Obblighi e divieti connessi al trattamento dei dati personali)*

1. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui alle presenti Linee Guida possono essere riesaminati, nel limite di tempo come previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità.

2. Alla mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 21, co. 1, delle presenti Linee Guida, oltre a quelle previste all'art. 166 del Codice.

Art. 14 – *(Informativa)*

1. La Giunta regionale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del GDPR, rende noto agli interessati che accedono allo spazio monitorato o che si trovano in una zona sorvegliata dell'eventuale registrazione, tramite il posizionamento di cartelli contenenti l'informativa "c.d. *semplificata*", come da allegato "B", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, secondo le prescrizioni contenute nel Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 8 aprile 2010 ai punti 3. e 3.1 e dalle Guidelines, al punto 7.1.2 Contenuti di primo livello.

2. Il cartello collocato nei luoghi monitorati o nelle immediate vicinanze:

- deve avere un formato ed un posizionamento tale, in modo che l'interessato possa facilmente riconoscere l'esistenza della videosorveglianza prima di entrare nell'area monitorata;

- deve altresì inglobare il simbolo della telecamera;
- indica con chiarezza se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

3. L'informativa "c.d. estesa", contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del GDPR, come da allegato "C" delle presenti Linee Guida viene affissa in bacheche o locali attigui alle aree videosorvegliate, e resa disponibile agli interessati senza oneri, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 15 – (Comunicazione e diffusione dei dati personali)

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui alle presenti Linee Guida, da parte della Giunta regionale e a favore di altri soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa solo se prevista da una norma di legge o regolamento, in mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia o Autorità Giudiziaria, per finalità di accertamento o repressione di reati.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 16 – (Diritti dell'interessato)

1. In relazione al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR, l'interessato può esercitare i propri diritti con le modalità previste dalla D.G.R. 1 – 192 del 9 agosto 2019.

Art. 17 – (Diritto di accesso a videoregistrazioni)

1. L'esercizio del diritto di accesso alle immagini, da parte degli interessati, si attua mediante contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) agli indirizzi: dpo@cert.regione.piemonte.it e dpo@regione.piemonte.it utilizzando apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale <https://www.regione.piemonte.it/web/> e allegando un documento di riconoscimento. Il DPO provvederà all'inoltro della richiesta al delegato del Titolare del Trattamento (tramite Email) affinché venga fornita risposta all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il DPO ha facoltà di effettuare controlli dell'avvenuta evasione della richiesta, monitorandone la procedura. La richiesta verrà registrata dal delegato del Titolare in apposito registro denominato "Richieste degli interessati" in una specifica area del DPM.

2. Al fine di localizzare correttamente la telecamera e la ripresa è necessario integrare la richiesta delle seguenti informazioni:

- l'ubicazione dell'immobile della Giunta regionale;
- il giorno e l'ora in cui si è verificato l'evento considerato meritevole di tutela;
- indicazioni sull'abbigliamento indossato ed eventuale presenza di altre persone;
- attività svolta durante la ripresa (passante, fornitore, ecc...).

4. Il Delegato di cui al comma 1 del presente articolo, accerta l'effettiva esistenza delle immagini e deve dare comunicazione all'istante entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque sia la rilevazione, anche nel caso in cui le immagini siano state cancellate per decadenza dei termini di conservazione.

Art. 18 – *(Sicurezza dei dati personali)*

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui alle presenti Linee Guida sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato al trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al precedente art. 3 delle presenti Linee Guida.

Art. 19 – *(Accesso alle centrali di controllo)*

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui alle presenti Linee Guida sono custoditi presso le sedi o i siti ove risiede l'impianto di videosorveglianza.

2. L'accesso ai siti ove risiedono i server di deposito delle immagini è consentito esclusivamente al/i Responsabile/i ed Incaricato/i, individuati ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10 delle presenti Linee Guida.

3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del Titolare o del Responsabile, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene esclusivamente in presenza di incaricati individuati ai sensi dell'art. 10 delle presenti Linee Guida.

4. Il Responsabile esterno è tenuto ad impartire idonee istruzioni ai suoi incaricati atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

Art. 20 – *(Accesso agli impianti e credenziali)*

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui alle presenti Linee Guida avviene da postazioni dedicate situate in edifici costantemente presidiati e/o dotati di allarme, salvo i casi di preventiva autorizzazione all'accesso da remoto. L'accesso può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile del trattamento.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Titolare, al Responsabile esterno ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 delle presenti Linee Guida.

3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali.

Art. 21 – *(Inosservanza e sanzioni)*

In caso di inosservanza delle presenti Linee Guida con un comportamento illecito, i dipendenti della Giunta regionale e coloro che vi operano a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, comporta responsabilità disciplinare.

In caso di violazione delle presenti Linee Guida il Titolare del Trattamento provvederà a porre in atto tutte le azioni necessarie per ripristinare la legalità, disponendo l'immediata interruzione del trattamento in caso di:

- trattamento dei dati per scopi non legittimi
- trattamento dei dati in modo non lecito, corretto e pertinente
- raccolta di dati non pertinenti, non completi ed eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti.

Art. 22 – *(Tutela amministrativa e giurisdizionale)*

1. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro, individuato ai sensi dell'art. 8 delle presenti Linee Guida.

2. Oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del GDPR (*General Data Protection Regulation*) seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul seguente sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.

Art. 23 – *(Norma di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia al D.Lgs n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, al Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia, e successive modificazioni e integrazioni. Nonchè al Regolamento 2016/679/UE e alle Guidelines 3/2019 sul trattamento dei dati tramite dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

Allegato "B"

Esempio:



Identità del Titolare del trattamento:

Dettagli di contatto del Data Protection Officer (DPO/RPD) ove applicabile:

Finalità del trattamento dati personali nonché fonti normative per l'elaborazione:

Diritti dell'interessato: *Sono i diversi diritti dell'interessato al trattamento nei confronti del Titolare, in particolare il diritto di accesso o cancellazione dei dati personali.*

Per tutti i dettagli su questo servizio di videosorveglianza, inclusi i tuoi diritti, consulta le informazioni complete fornite dal Titolare attraverso le opzioni riportate a sinistra.